

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele

Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi Massimo Moser

Andrea Tinti Michael Schieder

Stephanie Vigil Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Circolare

numero:	88i
del:	2020-07-23
autore:	Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti interessati

Bonus sanificazione e adeguamento locali di pubblici esercizi: comunicazione telematica a partire dal 20 luglio 2020

1 Introduzione

Come noto¹ il c.d. „decreto rilancio“² ha introdotto a causa della pandemia da Covid-19 i seguenti crediti di imposta:

1.1 Credito d'imposta per la sanificazione

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per³

- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi)
- e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

1.2 Credito d'imposta per l'adeguamento di pubblici esercizi

Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei⁴) e previsto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario⁵.

2 Le istruzioni per assicurarsi i crediti in oggetto

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate⁶

1 Vedasi nostra circolare n. 73/2020

2 il DL 19.5.2020 n. 34

3 art. 125 del DL 34/2020

4 L'elenco delle attività economiche ammesse come previsto dall'art. 120, c.1 DL 34/2020 è anche consultabile al presente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/elenco+allegato+al+provvedimento+codici+ATECO.pdf/a5dae849-f8e9-e3f5-69b0-50a76514f403>

5 art. 120 del DL 34/2020

6 Prot. n. 259854/2020 del 10 luglio consultabile al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/>

- sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti in oggetto.
- Sono definite le modalità con le quali i soggetti beneficiari⁷ comunicano all’Agenzia delle entrate, in luogo dell’utilizzo diretto dei crediti d’imposta in oggetto l’opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
- è approvato il modello di “*Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione*” (di seguito “**Comunicazione**”), con le relative istruzioni. Con una stessa Comunicazione è possibile indicare le spese relative a entrambi i crediti d’imposta in oggetto oppure a uno solo di essi⁸.

2.1 La „Comunicazione“ all’Agenzia dell’ammontare delle spese ammissibili da presentare dal 20 luglio 2020

I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere ai crediti d’imposta in oggetto comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

La **Comunicazione** è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario⁹, mediante:

- a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- b) i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

2.1.1 Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

La Comunicazione può essere inviata dal **20 luglio 2020 al 30 novembre 2021**. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. Nello stesso periodo indicato è possibile

- inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Se l’ultima Comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d’imposta e la Comunicazione successiva si riferisce solo a uno dei due crediti d’imposta, per l’altro credito d’imposta resta valida l’ultima Comunicazione;
- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. L’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro.

2.1.1.1 Utilizzo del credito

Il credito d’imposta, fino all’ammontare massimo fruibile, può essere **utilizzato** esclusivamen-

[Provvedimento artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020)

⁷ Ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge n. 34 del 2020, c

⁸ Il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche si possono scaricare al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020>

⁹ cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni

te **in compensazione**¹⁰, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa Comunicazione e in ogni caso **a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.**

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

- a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo il relativo modello F24 è scartato.
- c) non si applicano i limiti di utilizzo/compensazione di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388¹¹ e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007¹², n. 244, pro tempore vigenti;
- d) il codice tributo da usare per la compensazione verrà istituito con apposita risoluzione dell'Agenzia.

2.1.2 Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

La "Comunicazione" può essere inviata **dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020.**

Nello stesso periodo è possibile:

- a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Se l'ultima Comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d'imposta di cui al presente provvedimento e la Comunicazione successiva si riferisce solo a uno dei due crediti d'imposta, per l'altro credito d'imposta resta valida l'ultima Comunicazione;
- b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità.

Il credito d'imposta ("teorico"), per ciascun beneficiario, è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro di credito di imposta¹³.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile ("effettivo") è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020¹⁴.

2.1.2.1 Utilizzo del credito

Il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:

¹⁰ ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

¹¹ In sintesi: che stabilisce il limite pari a 700.000 Euro di crediti di imposta e contributi compensabili orizzontalmente nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 Dlgs 241/1997.

¹² In sintesi: che stabilisce che „i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro“.

¹³ Come chiarito dalla circolare Ag. Entrate 20/2020 §2.3)

¹⁴ Al fine del rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro per il 2020, limite di spesa di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

- a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- b) in compensazione con modello F24¹⁵, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che rende nota la percentuale di spettanza del credito "effettivo" (vedi il punto precedente 2.1.2).

Per le compensazioni vale in aggiunta quanto già riportato anche al punto 2.1.1.1 nel paragrafo intitolato "Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:".

3 Cessione dei crediti d'imposta

I soggetti aventi diritto ai crediti d'imposta in oggetto possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile. L'opzione di cessione può essere fatta **fino al 31 dicembre 2021**. Le istruzioni a tale fine sono contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate¹⁶.

La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

4 Controlli


Restano fermi (anche in caso di cessione dei crediti d'imposta) i poteri dell'amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti medesimi e all'accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originari¹⁷. Gli eventuali soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo dei crediti d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.

l'amministrazione finanziaria verificherà:

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati:

1. Incarico allo Studio Winkler & Sandrini per l'invio della Comunicazione delle spese degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

¹⁵ ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

¹⁶ <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/Prov.+art.+120+e+125+DL+Rilancio+crediti+adeguamento+e+sanificazione+pub.pdf/79d2e165-58cc-01b6-717e-93c228e31e05>

¹⁷ Art. 122, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020,

A

Winkler & Sandrini
Via Cavour 23/c
39100 Bolzano (BZ)
E-Mail: info@winkler-sandrini.it
Fax 0471/062829

Oggetto: “Comunicazione delle spese degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione – Credito d’imposta Art. 120 e 125 DL 34/2020” - incarico allo Studio Winkler & Sandrini

Con la presente intendiamo incaricare il Vostro Studio per:

la predisposizione

l’invio telematico

della “Comunicazione” per l’accesso ai crediti d’imposta ai sensi degli Art. 120 e 125 DL 34/2020 per l’anno 2020

o

la predisposizione

l’invio telematico

di una nuova Comunicazione ai sensi degli Art. 120 e 125 DL 34/2020, che **sostituisce** integralmente quella precedentemente trasmessa

o

la predisposizione

l’invio telematico

di una nuova Comunicazione **di rinuncia** ai crediti Art. 120 e 125 DL 34/2020.

ed allegiamo le relative fatture.

Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: _____

Cognome: _____

E-mail: _____

Tel. N. _____

Ragione sociale : _____

Data

Firma